



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA DELLA CITTA' METROPOLITANA (art. 51 L.R. 15/2015)

Deliberazione n. 243 del 10 NOV. 2015

OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra la Città Metropolitana di Messina e i Comuni/Soggetti terzi che attuano la riscossione diretta del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "T.E.F.A.", per la disciplina delle modalità di riscossione e riversamento dello stesso, per il periodo 2016 - 2018.

L'anno duemilaquindici il giorno Dieci del mese di NOVEMBRE, alle ore 12.00, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dr. Filippo ROMANO, con i poteri della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

PREMESSO che, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Vice Prefetto, Dr. Filippo Romano, quale Commissario Straordinario per la gestione della Provincia Regionale di Messina, in sostituzione e con le funzioni di tutti gli Organi provinciali, con decreto n. 133/Serv.1°/S.G. Del 24.04.2015 e ai sensi della L.R. n. 15 del 04.08.2015;

Vista la L.R. n. 26 del 20.11.2014;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. N.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Commissario Straordinario, Dott. Filippo Romano, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Messina

10 NOV. 2015

Il Commissario Straordinario
Dott. Filippo Romano





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA 2^ DIREZIONE " SERVIZI FINANZIARI "

Servizio " ENTRATE "Ufficio " UFFICIO TEFA "

OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra la Città Metropolitana di Messina e i Comuni/Soggetti terzi che attuano la riscossione diretta del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "T.E.F.A.", per la disciplina delle modalità di riscossione e riversamento dello stesso. Periodo 2016 -2018.

PROPONE

PREMESSO CHE:

- l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito a decorrere dall'1 gennaio 1993 un tributo a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente "T.E.F.A." ed ha stabilito che detto tributo sia commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che sia dovuto dagli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento della predetta tassa;
- lo stesso D. Lgs. prevede che con Deliberazione della Giunta provinciale, il Tributo, sia determinato in misura non superiore al 5% e non inferiore all'1% delle tariffe stabilite, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e prevede che il tributo venga liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Al Comune/Soggetto terzo spetta una commissione, posta a carico della Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse.

RICORDATO che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale di Messina n° 374 del 31 ottobre 2002 è stata deliberata nella misura del 5%, con decorrenza 1 gennaio 2003, la percentuale del tributo

provinciale e che di anno in anno la medesima è stata confermata;

- l'art. 49, comma 17, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) che ha introdotto la tariffa di igiene ambientale, conferma che: "è fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";
- con il cosiddetto "Decreto salva Italia", D.L. n. 201/2011 è stato istituito, all'art. 14 il nuovo Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES). Il nuovo tributo decorre dal 1° gennaio 2013 ed a valere dalla stessa data, sono soppresse la T.I.A e la T.A.R.S.U. invece, è fatto salvo il tributo ambientale.

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 52, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ai Comuni viene attribuita attraverso la potestà regolamentare, la facoltà di scegliere le modalità di gestione delle proprie entrate secondo tre modalità: a) riscossione attraverso il Concessionario Nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, b) riscossione diretta tramite le proprie strutture, c) riscossione esternalizzata ad un soggetto terzo;
- la riscossione diretta della tassa/tariffa rifiuti comporta, per i Comuni che scelgono di introdurre una forma di gestione svincolata dal Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione, l'obbligo da parte dello stesso Comune di riversare, direttamente o per il tramite del soggetto terzo affidatario delle relative attività, le somme riscosse a titolo di tributo provinciale ambientale (T.E.F.A.) nel conto di tesoreria della CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA;
- il Concessionario ha, invece, l'obbligo di riversare all'Ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione, come previsto dal comma 1 art. 22 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

CONSIDERATO che:

- la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997 è stata esercitata da numerosi Comuni per la riscossione diretta della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) ma non nell'ambito territoriale di questa CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, perché i Comuni si sono avvalsi del Concessionario del Servizio Nazionale e con il passaggio alla tariffa di igiene ambientale (TIA tariffa Ronchi) di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 22/97, alcuni Comuni hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti a soggetti terzi che ricadono nell'ambito territoriale dei Comuni;
- **si rende necessario standardizzare le date dei versamenti da parte dei Comuni che attuano ed attueranno la riscossione diretta (in proprio o avvalendosi di un soggetto**

terzo), per garantire un flusso informativo e monetario costante che consenta di semplificare i controlli da parte dell'Ente CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA e nello stesso tempo, permetta di definire in modo più attendibile il gettito del tributo provinciale "T.E.F.A." che concorre al complesso delle entrate tributarie di bilancio;

che con Deliberazione n. 233 del 13/12/2012, è stato approvato lo schema di accordo tra la Provincia Regionale di Messina e i Comuni/Soggetti terzi che attuano la riscossione diretta del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "T.E.F.A.", per la disciplina delle modalità di riscossione e riversamento dello stesso, per il periodo 2013-2015;

- per la disciplina delle modalità di riscossione del tributo " T.E.F.A." e il riversamento dello stesso, è opportuno prevedere per il prossimo triennio 2016-2018 la stipulazione di un accordo tra la CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA e i Comuni /Soggetti terzi, secondo uno schema uniforme che risulti aggiornato alla luce della più recente normativa;

DATO ATTO che:

- l'Ufficio TEFA ha elaborato un nuovo schema di accordo tra la CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA e i Comuni/Soggetti terzi, con lo scopo principale di uniformare le date dei versamenti da parte dei soggetti interessati e di prevedere, da parte loro, una rendicontazione periodica dei flussi tributari riscossi;
- tale bozza sarà trasmessa a tutti i Comuni interessati affinché ne prendano atto;
- considerato che l'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che al Comune/Soggetto terzo spetta una commissione, posta a carico della CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, impositrice del tributo ambientale (T.E.F.A.), nella misura dello 0,30% delle somme riscosse. Ritenuto che tale commissione debba essere riconosciuta sia al Comune che gestisce direttamente la liquidazione, la riscossione ed il versamento alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA del T.E.F.A. - sia agli altri soggetti, costituiti in forma di Società di capitali, di Consorzi o in qualsivoglia altra forma giuridica pubblica o privata, che gestiscono per conto di uno o più Comuni senza avvalersi del Concessionario Nazionale;

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 49, comma 17, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 19 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, prevede l'obbligo dell'applicazione della riscossione, dell'incasso e del riversamento alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" e che lo stesso tributo deve essere riscosso

unitamente alla TARSU/TIA /(TARES in vigore dal 1° gennaio 2013 e TARI dal 1 gennaio 2014, tributo rivolto a coprire i costi della gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani);

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) all’art. 1 comma 639, istituisce a partire dall’anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si compone: dell’imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi (TASI) e **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Il comma 666 art. 1 della stessa legge di stabilità stabilisce che è **fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**;
- il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante modello F24, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- il Comune/Soggetto terzo stabilisce tramite proprio regolamento il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- Il TEFA è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni/Soggetti terzi contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune/Soggetto terzo spetta una commissione posta a carico della CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- l’ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dal Soggetto terzo, direttamente alla tesoreria della Città Metropolitana di Messina, il concessionario ha, invece, l'obbligo di riversare all'Ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione, come previsto dal comma 1 art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

PRESO ATTO CHE:

- E' allegato sub "A" lo schema di accordo, destinato a disciplinare le modalità di riversamento del tributo ambientale da parte dei Comuni/Soggetti terzi;
ritenuto che il contenuto dello stesso dia certezza ai flussi di entrata per il bilancio della CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA:

SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESAMINI ed APPROVI;

1. lo schema di accordo per la regolamentazione delle modalità di riscossione, riversamento e rendicontazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente "T.E.F.A.", con i Comuni/Soggetti terzi che attuano la riscossione della tassa/tariffa rifiuti cui è agganciato il tributo ambientale per il periodo 2016 - 2018 nel testo allegato sub "A" al presente provvedimento,


allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

“A” Schema di accordo con i Comuni/Soggetti terzi

Il Funz. Resp. Ufficio TEFA
(Dott. Fabio Russo)



Il Funz. Resp. Del Servizio
(Dott. Pasquale Costa)



IL DIRIGENTE F.F.
(Dott. Maria Grazia Nulli)





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Filippo ROMANO)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 5/11/2015

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 5/11/2015

IL RAGIONIERE GENERALE



Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

VISTO PRESO NOTA
Messina 4/11/15 Il Funzionario 

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Filippo Romano)

Il Segretario Generale

Avv. M. A. CAPONETTI

Il Presente atto è pubblicato all'Albo

il giorno _____

Il Responsabile

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro Pubblicazioni

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

10 NOV. 2015

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ non stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, addì _____


IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(L.R. n. 15 del 04.08.2015)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, addì **10 NOV. 2015**



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. M. A. CAPONETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO A) alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. che si compone di n..... pagine.
Il Commissario **Il Segretario Generale**

SCHEMA DI ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITA' E TEMPI DI RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI "TEFA"

TRA

La CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, con sede legale in Messina – Corso Cavour, C.F. 80002760835, rappresentata dal Dirigente F.F. dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Maria Grazia NULLI, autorizzata ad intervenire nel presente atto, ai sensi della Deliberazione n. 161 del 21/12/1998 e dell'art. 3 del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, nonché ai sensi della normativa vigente che regola la materia,

E

Il Comune/Soggetto terzo _____ con sede in _____
_____ rappresentato da _____ in qualità di _____
_____, ivi domiciliato per la carica;

PREMESSO CHE

- l'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504 istituisce e disciplina il tributo “TEFA”;
- compete al Comune/Soggetto terzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 19 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, l'obbligo dell'applicazione della riscossione, dell'incasso e del riversamento alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente “TEFA”;
- il TEFA deve essere riscosso unitamente alla TARSU/TIA /(TARES in vigore dal 1° gennaio 2013 e TARI dal 1 gennaio 2014, tributo rivolto a coprire i costi della gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani);

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) all’art. 1 comma 639, istituisce a partire dall’anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si compone: dell’imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi (TASI) **e della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
- Il comma 666 art. 1 della stessa legge di stabilità stabilisce che **è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;**
- con Deliberazione della Giunta Provinciale di Messina n. 374 del 31 ottobre 2002 è stata deliberata nella misura del 5 % la percentuale del tributo provinciale TEFA da applicare sulla TARI e di anno in anno successivamente è stata confermata nella stessa misura;
- il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mediante modello F24, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- il Comune/Soggetto terzo stabilisce tramite proprio regolamento il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- Il TEFA è liquidato e iscritto al ruolo dal Comune/Soggetto terzo contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune/Soggetto terzo, spetta una commissione posta a carico della CITTA' METROPOLITANA impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- l’ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune, dal Soggetto terzo o dal Concessionario, direttamente alla tesoreria della CITTA'

METROPOLITANA DI MESSINA ex Provincia Regionale di Messina e precisamente alle seguenti coordinate bancarie:

UNICREDIT S.p.A.–AGENZIA GARIBALDI B – 98122 MESSINA

IBAN: IT 28 Z 02008 16511 000101317790

- al fine di conseguire una migliore efficienza ed una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e di programmazione finanziaria si ritiene necessario disciplinare modalità e tempi di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) da parte del Comune/Soggetto terzo;

Tutto ciò premesso, e considerato che costituisce parte integrante del presente schema di accordo, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dello schema di accordo e ambito di applicazione

Il presente schema di accordo:

- a) disciplina le modalità operative relative al riversamento, da parte del Comune/soggetto terzo alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, del Tributo denominato TEFA, incassato contestualmente con la tassa riguardante i rifiuti;
- b) Rende possibile lo sviluppo di un percorso di reciproca collaborazione tra enti, tendente alla predisposizione ed attuazione di un programma/progetto da parte della CITTA' METROPOLITANA di MESSINA avente come primario obiettivo il coordinamento ed il supporto alla gestione operativa delle attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza delle amministrazioni comunali.

Articolo 2 – Modalità e tempi di versamento

2.1 Il Comune/soggetto terzo provvederà al riversamento in favore della CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA delle somme incassate a titolo di tributo provinciale, sugli importi TARI corrisposti dai contribuenti, in quattro rate:

- a) entro il 28 febbraio di ogni anno l'intero ammontare del tributo provinciale ambientale incassato fino a quella data ;
- b) entro il 31 maggio di ogni anno l'ammontare del tributo provinciale ambientale incassato fino a quella data
- c) entro il 31 agosto di ogni anno l'ammontare del tributo provinciale ambientale incassato fino a quella data
- d) entro il 30 novembre di ogni anno l'ammontare del tributo provinciale ambientale incassato fino a quella data

2.2 Il Comune/Soggetto terzo, provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: **protocollo@pec.prov.me.it**, con indicazione del codice Comune/Soggetto terzo (come da codificazione ISTAT) ed anno di competenza TEFA; La CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA si impegna a comunicare al Comune eventuali variazioni nelle coordinate bancarie che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione dell'accordo;

2.3. Nel caso il Comune non dovesse rispettare le scadenze fissate per i riversamenti, indicati al punto 2.1, la CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, successivamente a ciascuna scadenza non rispettata, invierà al Comune un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata, assegnando un ulteriore termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito; trascorso tale ulteriore termine, il Comune, nel caso continuasse ad essere inadempiente, sarà tenuto al pagamento di interessi da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale di cui la punto 2.1. fino alla data di pagamento effettivo.

Articolo 3 – Rendicontazione da parte del Comune

3.1. Il Comune/Soggetto terzo si impegna a compilare e inviare alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti, un prospetto redatto e debitamente sottoscritto dal funzionario responsabile dei tributi, al fine di fornire tutte le indicazioni utili per verificare la congruità e la correttezza delle somme che lo stesso riversa, nei termini indicati, alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA stessa.

3.2. Il Comune/Soggetto terzo redige il rendiconto annuale, da inviare alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA entro il 28 febbraio di ciascun anno, relativo alle somme incassate entro il 31 dicembre dell'anno precedente contenente le informazioni indicate al punto 3.1. della

presente convenzione. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate utilizzando la posta elettronica certificata PEC: **protocollo@pec.prov.me.it**

3.3. La CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA può richiedere entro il termine di dieci anni, dalla data di riversamento, verifiche sulle somme incassate dal Comune/Soggetto terzo e richiedere documentazione integrativa allo stesso ente finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Articolo 4 – Affidamento riscossione a terzi

4.1. Il Comune/soggetto terzo si impegna a comunicare alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, l'eventuale decisione di affidamento a terzi della riscossione della tassa comunale sui rifiuti sia riguardante il ruolo ordinario che quello coattivo, al fine di consentire alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA di conoscere il soggetto che deve riscuotere e procedere al relativo riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente.

4.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4.1., il Comune/Soggetto terzo si impegna, in caso di affidamento a terzi, a rendere operativi i contenuti del presente accordo anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio di riscossione, eventualmente inserendo specifiche clausole nei bandi di gara o di selezione o nei contratti da stipulare, in quanto compatibile con la nuova normativa riguardante la tassazione dei rifiuti.

Art. 5 – Procedura di Rimborso – Compensazione

Il Comune/Soggetto terzo nell'effettuare rimborsi ai contribuenti - nel caso di versamento di somme non dovute a titolo di TEFA, provvede all'anticipazione delle somme necessarie nel caso in cui gli importi di cui sopra siano stati già riversati alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA. Il Comune/ Soggetto terzo, successivamente alla presentazione del rendiconto annuale di cui all'art 3, effettuerà le compensazioni con le somme anticipate per conto della CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, previa dettagliata rendicontazione e comunicazione tramite posta elettronica certificata PEC: **protocollo@pec.prov.me.it**

Articolo 6 - Comunicazione dati ed informazioni

6.1 Il Comune/Soggetto terzo si impegna, entro un mese dall'emissione dei ruoli ordinari e coattivi del tributo sui rifiuti, a comunicare alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA la relativa base imponibile congiuntamente con la quantificazione del TEFA.

6.2. Il Comune/Soggetto terzo si impegna a comunicare, entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, l'importo stanziato per il tributo sui rifiuti per l'annualità di riferimento.

6.3 Il Comune/Soggetto terzo si impegna a comunicare entro un mese dall'approvazione del rendiconto, l'importo accertato e riscosso a competenza e a residuo risultante dal documento di bilancio.

6.4 le comunicazioni di cui ai precedenti punti 6.1,6.2 e 6.3 dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata PEC: **protocollo@pec.prov.me.it**

Articolo 7 – Comunicazioni Variazioni

La CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA comunicherà eventuali variazioni dell'aliquota del tributo, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

Articolo 8 – programma/progetto supporto gestione entrate locali

Le parti dichiarano di iniziare un percorso di reciproca collaborazione tra enti tendente alla predisposizione ed attuazione di un programma/progetto avente come primario obiettivo il coordinamento ed il supporto da parte della CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA alla gestione operativa delle attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza delle amministrazioni comunali.

Articolo 9 - Trattamento di dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 10 - Durata, rinnovo e integrazione del Protocollo d'intesa

- Le parti stabiliscono che il presente schema di accordo decorre dalla data di stipula ed ha validità per i successivi tre anni e può essere rinnovato in forma scritta per un ulteriore periodo di tre anni.

Articolo 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative allo schema di accordo, salvo che sia diversamente previsto, devono avvenire tramite e-mail – PEC ed essere indirizzate:

- quanto alla CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA a: **protocollo@pec.prov.me.it**
- quanto al Comune, a:

(luogo e data)

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA - Comune di